



CASSAEDILE
della Provincia di
RAVENNA

Ravenna 24 marzo 2020

CIRCOLARE 71/2020

Protocollo 626/2020

Spett.li
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
IMPRESE EDILI ED AFFINI
CONSULENTI DEL LAVORO

**OGGETTO - NUOVA VALIDITA' DEL DURC ex art. 103
D.L. CURAITALIA.**

Alleghiamo la Comunicazione 700 di CNCE che precisa l'estensione di validità del DURC come prevista dall'art. 103 del Decreto Legislativo n° 18/2020 (cosiddetto CURAITALIA):

**TUTTI I DURC CHE RIPORTINO NEL CAMPO "SCADENZA
VALIDITA'" UNA DATA COMPRESA TRA IL 31 GENNAIO
ED IL 15 APRILE 2020 CONSERVERANNO LA LORO
VALIDITA' FINO AL 15 GIUGNO 2020.**

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Fulvio Colletti

ALLEGATI - Comunicazione n° 700 CNCE.



Prot. n° 9612/p/ep

Roma, 23 marzo 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 700

Oggetto: Validità del DURC ex art. 103 del D.L. Cura Italia – Emergenza COVID_19

Si comunica a tutte le Casse Edili/Edilcasse che il Durc, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*. Questo quanto chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall'Inps.

Sulla base di tale assunto l'Inps ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo:

Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18.

Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente.

Appena saranno disponibili ulteriori indicazioni operative da parte degli istituti pubblici interessati provvederemo ad inviarle prontamente alle Casse.

Rimangono ferme, comunque, tutte le disposizioni attualmente previste dal Ccnl e dai Ccpl di settore, per cui seguiranno anche le indicazioni delle parti sociali nazionali.

Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini

